



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L. R. 9.5.86 n. 22 e della recente "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", n.328 del 2000, il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche, non economiche e di sostegno, attraverso l'attuazione di una politica generale dei servizi orientati a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio, devono essere rivolti e tendere in particolare a:

a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;

b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;

d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;

e) integrare i servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che le è abituale;

f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

Art. 2

MODALITA' DI INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- Segretariato sociale;
- Servizio sociale professionale;
- Assistenza economica;
- Assistenza domiciliare;
- Soggiorni - vacanze;
- Interventi in favore delle gestanti, puerpere e nuclei familiari anche in stato di bisogno e di abbandono e non;
- Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
- Interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- Interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti;
- Affidamento anziani soli;
- Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose;
- Assistenza post-penitenziaria;
- Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- Attività lavorativa anziani;
- Servizio trasporto, da e per i centri di riabilitazione locali;
- Assistenza in forma semiresidenziale o residenziale in favore di minori, inabili ed anziani ;
- Altre forme di assistenza temporanea anche integrative degli interventi su indicati idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione e di inadeguata assistenza familiare. L'organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente e delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 3

DESTINATARI DEI SERVIZI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 residenti nel Comune di Piazza Armerina.

In relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore a quello fissato dalla legge è richiesto il concorso al costo, secondo i criteri e le procedure che verranno specificatamente definite con apposito provvedimento regionale, fino al completamento della graduatoria degli aventi diritto senza contribuzione finanziaria.

Nelle more di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale si applicano temporaneamente, per l'accesso agevolato ai Servizi Sociali, i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003, "Accesso agevolato ai Servizi Sociali. Criteri unificati di valutazione economica".

I limiti di reddito, per l'accesso ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono determinati secondo la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E. ed I.S.E.E.) resa ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n°109, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 **DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi socio assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- 1) Servizi di base alla persona o alla famiglia;
- 2) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, diversamente abili, adulti, anziani...);
- 3) Servizi domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali rivolti alle diverse fasce di utenza previste dalla L 22/86.

Salvo motivi eccezionali e documentati i cittadini beneficeranno delle prestazioni nei servizi erogati nell'ambito del territorio del comune di residenza, ed – in caso di assenza della tipologia di servizio necessaria – nell'ambito del territorio del distretto socio-sanitario ex L. 328/00.

In sede di prima applicazione il Servizio Sociale Professionale si impegna a verificare il rispetto del presente ed a vigilare successivamente sul suo rispetto.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 5 **MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI**

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvede il Comune e anche in sinergia con tutti gli altri Servizi di volta in volta coinvolti, si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati e/o Associazioni no-profit coinvolti per una programmazione partecipata.

Tali servizi o progetti potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D.lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della Legge 328/2000.

Art. 6 **MODO D'ATTUAZIONE**

I servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86, dalla Legge Quadro n.328/2000 e dal presente regolamento sono attuati dal Comune con le seguenti modalità:

- a) Mediante gestione diretta;
- b) Mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro e/o mediante accreditamento.

Le convenzioni di cui alla precedente lettera b) potranno essere stipulate con gli enti iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 ed iscritti all'Albo Comunale degli Organismi del Terzo Settore.

Le convenzioni devono prevedere le prestazioni da erogare agli utenti, i corrispettivi dei costi per i servizi resi ed adeguati strumenti di controllo.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida per l'accreditamento dei soggetti abilitati ad erogare le prestazioni socio assistenziali da parte del competente Assessorato regionale le prestazioni potranno essere erogate dai soggetti iscritti all'Albo Comunale degli Organismi del Terzo Settore e regolarmente iscritti all'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 nelle specifiche sezioni di riferimento.

CAPO III - VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 7 ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

Art. 8 CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER CONTO DEL COMUNE

Il Servizio Sociale Professionale del Comune esercita il controllo sui servizi socio assistenziali, comunque resi, da Enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

L'Amministrazione Comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per l'esecuzione di appositi controlli, propri funzionari ispettivi del settore medico, amministrativo e contabile.

Art.9 DISCIPLINA ACCERTAMENTI E RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI

A fine anno, oltre ai controlli di cui al D.P.R. n. 445/2000, il Dirigente provvede a trasmettere almeno il 10% di tutte le istanze esitate positivamente al locale Comando di Brigata della Guardia di Finanza per i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica (D. Lgs. 109/98 e s.m.i.) prodotta dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere civile e penale.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.10 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

Ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, verranno valutati elementi che si riferiscono in modo principale alla qualità del servizio da erogarsi.

L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 verrà posta in essere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

1. La formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
2. L'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.
3. Le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
4. Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
5. La conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
6. Progetti migliorativi.

Art. 11 NORME DI RIFERIMENTO

Sono norme di riferimento:

- L.R. 87/81 “ Interventi e servizi a favore degli anziani”;
- L.R. 14/86 “ Integrazioni e modifiche alla legge regionale n.87/81 e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani;
- L.R. 68/81 “ Istituzione organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap”;
- L.R. 16/86 “ Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap relativo alla direttiva ai Comuni per gli interventi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap” ;
- Legge 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei portatori di handicap” ;
- L.R. 22/86 “ Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;
- Legge 184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” ;
- Decreto Legislativo 109/98 “ Definizione di criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 997, n. 449 “ ;
- Legge 149/01 “Modifiche alla legge 184/83 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” ;
- Legge costituzionale 28.10.2003, n. 3, “ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione “;
- Legge 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- L.R. 10/03 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”.

D.P.R. 9 Ottobre 1990, n.309 (artt. 12,15, da 89 a 96, da 113 a 123) Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

- L. 19 luglio 1991, n.216 primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;
- D.M. 3 agosto 1993 Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcool dipendenza;
- L. 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
- L. 22 giugno 2000, n.193 Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- L. 4 aprile 2001, n.154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;
- D.M. 21 maggio 2001, n.308 Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art.11 della 8 novembre 2000, n.328”;
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- D.L. 14 aprile 2003, n.73 Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (artt. 20, 21, 64, 154, comma 2, lett. a e b)
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contemplata nel presente regolamento.

Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art.13
PUBBLICITA'

Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Piazza Armerina, ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali; la visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta. Ogni cittadino può ottenerne copia previo rimborso del costo di riproduzione. Esso verrà inoltre trasmesso a tutti i soggetti coinvolti in progettualità sovracomunali, quali gli attori del Piano di zona ex L. 328/00, i Tribunali per i Minorenni, etc..

CAPO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

Art. 14
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'ufficio per i servizi sociali, dotato di adeguati operatori, è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione, ed al controllo degli interventi e dei servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento.

In particolare i compiti di questo Ufficio sono:

- 1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale e socio-sanitario;
- 2) La programmazione, il coordinamento ed il controllo degli interventi previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
- 3) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale e/o provinciale;
- 4) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 5) La gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settore di intervento, di quelle attività che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- 6) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuati dall' ASP Enna..
- 7) Promozione della integrazione tra istituzioni, servizi e prestazioni sviluppando sistemi di rete, forme di concertazione con l'ASP e con gli uffici periferici (l'UEPE, Dip. Minorile).

Tutto ciò al fine di superare la frammentazione degli interventi a favore di un sistema organico e unitario che prefigura una rete di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, che trascende la gestione dell'esistente per un riassetto territoriale dei servizi ed un lavoro basato su progetti e di obiettivi raggiungibili, sulla verifica sistematica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni e sulla valutazione di impatto.

L'ufficio potrà avvalersi di professionalità già presenti nella pianta organica del Comune ovvero utilizzare esperti o consulenti esterni nominati dall'Amministrazione, sotto forma di prestazioni professionali specifiche, per acquisire i necessari supporti.

Art. 15
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione ai cittadini, costituisce la risposta istituzionale al bisogno di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate.

Art. 16
FUNZIONI E FORME DI ATTUAZIONE DEL SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale orientato alle esigenze ed alle specificità del territorio deve:

1. dare notizie gratuite sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure di accesso ai vari servizi presenti sul territorio, nonché sulla legislazione vigente;
2. fornire aiuto personale agli utenti, per l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
3. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica.

Sono da considerarsi destinatari del servizio tutti i cittadini che accederanno presso gli Uffici.

Il servizio si attua nelle seguenti forme:

- a) Ricevimento presso gli uffici;
- b) Informazioni telefoniche;
- c) Diffusione di notizie di interesse generale o a mezzo pubbliche affissioni o tramite sito web del Comune.

Art. 17
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini, è un'attività il cui profilo professionale caratterizzante il Servizio Sociale professionale è quello delle Assistenti Sociali.

Garantisce interventi che agiscono per la prevenzione, con azioni immediate in situazioni di forte disagio, rivolte a tutti i cittadini presenti nel Comune e realizzate attraverso la presa in carico dell'utente, la redazione del progetto individualizzato sul singolo caso, mirando ad una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali, e garantendo il benessere e il miglioramento della qualità della vita e contrastando le situazioni di disagio nella definizione di percorsi di empowerment sociale e individuale. Il fine è quello di attuare sul territorio un modello operativo che preveda un sistema di gestione delle politiche sociali ove famiglia, mercato e società civile siano coinvolti nel costruire il benessere di tutta la comunità erogando prestazioni e servizi occasionali, temporanei e ricorrenti sulla base di priorità individuate secondo i seguenti criteri:

- inadeguatezza del reddito;
- incapacità totale o parziale di una persona a provvedere alle proprie esigenze di vita;
- presenza di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per le quali si richiedono interventi assistenziali.

E' compito dell'assistente sociale, quale case manager, assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato sul singolo utente insieme allo stesso, alla sua famiglia ed altri servizi o enti eventualmente coinvolti. Tale progetto è la risultanza dell'utilizzo di diversi strumenti metodologici (colloquio, analisi dei bisogni, individuazione delle risorse, visita domiciliare....).

Art. 18
SCOPI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale di base ha i seguenti scopi:

- a) Favorire l'integrazione dell'individuo;
- b) Favorire l'armonico equilibrio tra i cittadini ed il loro ambiente circostante;

- c) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- d) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati, superando l'assistenzialismo e prevedendo interventi più specialistici e personalizzati;
- e) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie attraverso la promozione di politiche di prevenzione del disagio;
- f) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e della comunità;
- g) Promozione di politiche di prevenzione e di sostegno delle reti informali in una logica di *caring society* che rifiuta la spersonalizzazione di bisogni.

Art. 19

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate in:

- 1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
 - 2) Promozione di nuovi servizi attraverso il ripensamento dei modelli di intervento e di servizi non più per categorie sociali, ma per aree di bisogno, coerenti con i bisogni del territorio, realistici rispetto alla propria capacità di offerta, capaci di sviluppi innovativi.
 - 3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
 - 4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi. Il Sociale terziario deve divenire produttivo e attore di cittadinanza attiva. Il concetto di cittadinanza attiva, che ne deriva, attiene, infatti, all'opportunità di partecipare a tutti i processi di cambiamento che avvengono nella comunità, ovvero sentirsi un membro attivo della comunità ed essere interessato a dare il proprio contributo al benessere della collettività.
- La partecipazione sociale, richiamata espressamente dalla Legge Quadro (328/00) per costruire il benessere della comunità con il coinvolgimento degli attori locali, è declinata come l'azione individuale di prendere parte a dei processi sociali per promuovere l'inclusione e il cambiamento. Attraverso il Piano di Zona si è intrapreso un sistema integrato delle politiche socio-sanitarie, di politiche attive, formative, di inserimento sociale allo scopo di reinventare il sociale come terreno di opportunità e laboratorio di innovazione, promuovendo il partenariato locale e nuove forme di coalizione sociale.
- 5) promozione di politiche sociali in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, che regola i rapporti tra persone e aggregazioni sociali. Tale intervento sarà temporaneo e durerà fino a quando il cittadino sarà di nuovo indipendente recuperando le proprie autonomie e le capacità originarie, superando l'assistenzialismo permanente.
 - 6) promozione dell'empowerment attivando servizi e sviluppando progetti che attivino le competenze (latenti e/o residue) sia individuali sia materiali possedute per agire sulle situazioni di disagio e modificarle. Significa creare contesti in cui i soggetti, che sperimentano una condizione di marginalità, di difficoltà e di disagio possano trovare un riconoscimento e attraverso l'aiuto dell'Assistente Sociale appropriarsi degli strumenti per modificare la propria condizione sociale ed individuale.
 - 7) rilevazione e interpretazione dei dati, quantitativi e qualitativi, relativi alla domanda e offerta dei servizi, per assicurare un'esaustiva conoscenza dei bisogni sociali che emergono.

8) definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di intervento che si intendono perseguire comprese la definizione degli strumenti e i mezzi per la realizzazione, da qui la necessità di un'attenta analisi dei bisogni, manifesti e latenti, che il territorio esprime.

9) realizzazione dell'integrazione tra servizi e prestazioni sviluppando sistemi di rete, forme di concertazione con l'ASP e con gli uffici periferici (l'UEPE, Dip. Minorile).

Tutto ciò al fine di superare la frammentazione degli interventi a favore di un sistema organico e unitario che prefigura una rete di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, che trascende la gestione dell'esistente per un riassetto territoriale dei servizi ed un lavoro basato su progetti e di obiettivi raggiungibili, sulla verifica sistematica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni e sulla valutazione di impatto.

CAPO VI - ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 20

Definizione e Principi

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga, in armonia alle proprie risorse economiche, il servizio di assistenza economica. L'assistenza economica costituisce una forma di intervento una tantum limitata nel tempo. L'assistenza economica di cui alle lett. a/b/d/e del successivo art. 28 non spetta a quei soggetti che fruiscono di assistenza domiciliare e/o di altri servizi sociali quali ad esempio chi beneficia del contributo alloggiativi.

Art. 21

Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati, in armonia alle risorse economiche, sono articolate nella maniera seguente:

- a. Assistenza economica temporanea (servizio civico)
- b. Assistenza economica straordinaria
- c. Assistenza economica continuativa (EX ENAOLI, Ragazze Madri fino al compimento del 18° anno di età del minore, etc.)

Art. 22

Il Comune, in armonia alle proprie risorse finanziarie, può erogare l'assistenza economica ai soggetti e/o ai nuclei familiari in condizioni di disagio che possiedono un reddito inferiore alla soglia di povertà (minimo vitale) € 278,89 (rivalutata secondo aumento ISTAT) così calcolata in base alla scala di equivalenza in riferimento ai componenti del nucleo familiare prevista dal D.Lgs. n. 237/98:

Scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1.	1,00
2.	1,57
3.	2,04
4.	2,46
5.	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il richiedente per l'accesso al beneficio dell'assistenza economica dovrà presentarsi preventivamente presso il servizio sociale competente per appurare, attraverso un colloquio preliminare il possesso o meno dei requisiti al fine di evitare eventuali inutili richieste.

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è rivolto ai cittadini residenti nel Comune da almeno un anno.

Art. 23

La richiesta di sostegno economico, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va presentata dall'interessato all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il procedimento istruttorio prevede l'eventuale intervento da parte del Servizio Sociale, che dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici (Comune, ASP, Ufficio di Collocamento, INPS, Guardia di Finanza ecc.) provvederà all'erogazione della corresponsione del contributo. Durante tale periodo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Dirigente del Servizio, procede alla revoca immediata del beneficio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, e avviando il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale.

Art. 24

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio Sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni da parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.

Ulteriori istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

Ad ogni istanza posta in istruttoria ed esitata positivamente deve seguire apposito provvedimento.

Art. 25

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolto da tutti i cittadini residenti da almeno 1 anno nel Comune di Piazza Armerina, privi di un'occupazione ed in stato di bisogno.

Art. 26

Il servizio civico, limitato nel tempo e in armonia alle risorse economiche previste, ha lo scopo di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo.

L'ammissione al servizio civico non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Per i soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti, disabili mentali, portatori di handicap o, comunque, portatori di un disagio sociale dovrà essere predisposto apposito progetto redatto in collaborazione con i servizi specialistici.

Art. 27

Possono accedere al servizio i cittadini in età lavorativa che versino in stato di bisogno regolarmente documentato e accertato.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.

Nel caso di incapacità lavorativa del beneficiario è necessario produrre apposita certificazione rilasciata dall'ASP., dalla quale risulti tale circostanza. Lo stesso potrà essere sostituito da un componente del nucleo familiare maggiorenne.

Il Servizio Sociale Professionale valuterà anche l'eventuale incapacità gestionale del richiedente ed avrà facoltà di sostituire con altro componente del nucleo familiare maggiorenne.

Art. 28

Le istanze, redatte su appositi moduli comunali, devono essere presentate all'Ufficio del Comune corredate dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- c) Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- d) Certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare di età superiore a 16 anni;
- e) Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno

Art. 29

A seguito della presentazione delle istanze il Servizio Sociale Professionale attenendosi ai seguenti indicatori: **prole, coniuge, affitto della casa, reddito familiare annuo**, (il riferimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda), valuterà lo stato di bisogno del nucleo familiare e avanzerà proposta di erogazione di un contributo in armonia alle risorse finanziarie.

Sarà data priorità a coloro i quali non hanno precedentemente beneficiato del servizio civico nell'anno precedente.

Art. 30

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:

- a) servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di assistenza a persone disabili e anziani (in possesso del titolo legittimato);
- d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- e) servizio di vigilanza sugli scuolabus;
- f) ogni altro servizio che l'Ufficio di Servizio Sociale ritiene di poter individuare per la collocazione di soggetti svantaggiati.

Il beneficiario in cambio dovrà espletare attività di pubblica utilità di supporto all'Amministrazione Comunale.

Eventuale materiale necessario per lo svolgimento delle attività del servizio verrà acquistato tramite l'Ufficio Economato, previa richiesta dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Il servizio sarà coordinato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Art. 31

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati, senza nessuna prestazione o indennità anche temporanea, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

I giorni di malattia, giustificati da certificazione medica, dovranno essere recuperati nei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio Sociale in caso contrario non si procederà alla liquidazione del beneficio.

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Art. 32

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Gli addetti ai turni potranno svolgere prestazioni di durata da 2 a 4 ore giornaliere secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Verrà corrisposto un compenso orario forfettario pari a € 6,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo una volta l'anno.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi. Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio che ha preso in carico il personale attestandone l'effettiva attività lavorativa svolta.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta d'acconto.

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 33

L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione straordinaria.

L'assegno economico straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto esemplificativamente per:

a) condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale a cui sottoporsi fuori Regione, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi non coperte dal S.S.N.;

b) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di calamità naturali gravi, che corrisponde al valore annuale minimo reddituale.

In tali casi il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere pari o inferiore al doppio del minimo vitale;

- c) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- d) venir meno per decesso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;

Il contributo straordinario verrà erogato, in armonia alle risorse finanziarie previste, e non può superare la somma di €500,00 nello stesso esercizio finanziario.

Oltre ai casi elencati l'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini anche per interventi urgenti e di emergenza supportati da documentazione o altro a giustificazione dell'intervento.

Art. 34

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Protocollo Comunale corredata dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, comprovante la situazione reddituale;
- b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato ove sussiste;
- c) Stato di famiglia dei componenti il nucleo familiare compresi i minori che hanno completato la scuola dell'obbligo;
- d) Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

Gli interventi economici di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai soggetti non più beneficiari dei contributi ex ENAOLI ed ex ANMIL, secondo quanto previsto dalla circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali n.4 del 9.10.1997.

CAPO VII - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 35

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, può istituire i seguenti servizi:

- a) Assistenza domiciliare;
- b) Soggiorni climatici;
- c) Attività lavorativa integrata;
- d) Ricoveri presso istituti convenzionati;
- e) Affidamento anziani.

Art. 36

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

L'Amministrazione Comunale di Piazza Armerina istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, preferibilmente per coloro che risultano non inseriti in un nucleo familiare (D.P. n. 158/96).

Art. 37

Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono agire negativamente su queste fasce di utenza, determinandone l'isolamento, l'esclusione o la istituzionalizzazione. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una analisi dei bisogni e valutazione personalizzata, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera e dignitosa.

Art. 38

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) Servizio sociale
- 2) Sostegno psicologico;
- 3) Aiuto domestico;
- 4) Espletamento di pratiche;
- 5) Igiene e cura della persona.

E comunque secondo quanto stabilito nel relativo capitolato disciplinare d'appalto o eventuali direttive del settore Politiche Sociali.

Art. 39

AVENTI DIRITTO

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, come definiti dalla normativa vigente, residenti nel Comune di Piazza Armerina da almeno anni uno, in condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza idoneo supporto familiare.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n.448/2001, maggiorato (Circ. n. 8 del 27.06.1996).

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due componenti;
- c) dell'ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il secondo;
- d) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore.

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

Art. 40

ACCESSO AI SERVIZI

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, presentando istanza presso il comune di residenza corredata dalla seguente documentazione:

- a) Eventuale certificato di invalidità rilasciato da apposita Commissione Medica dell'ASP o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92;
- b) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni "Dichiarazione ISE ed ISEE";
- c) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno (certificati medici, atto notorio, ecc.).

L'ufficio di Servizio Sociale Professionale, in seguito alle istanze pervenute, provvederà ad effettuare relative Visite Domiciliari per mancanza di adeguato supporto familiare, di precarietà finanziaria e della situazione abitativa predisponendo così idonea graduatoria dei soggetti che beneficeranno del servizio.

L'attivazione del servizio avverrà attraverso una comunicazione scritta all'interessato da parte del Responsabile del procedimento del Comune, che indicherà il tipo di servizio che verrà attivato in suo favore.

Nel caso in cui l'anziano risultasse, senza giustificato motivo opportunamente comunicato anche successivamente e comunque entro e non oltre gg.30, assente per una settimana, senza aver preventivamente avvisato l'ente e/o affidataria, l'Assistente Sociale dell'Ente e/o dell'Affidataria, comunicherà all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale l'assenza, e si provvederà a sostituire il beneficiario con altro anziano, facendo scorrere la graduatoria.

LQG

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 12/10/2010

14

L'utente in questo caso, avrà perso il diritto ad usufruire del servizio fino a nuovo bando. In caso di ricovero in ospedale, casa di riposo o decesso del beneficiario del servizio, il coniuge superstite diritto alla prestazione, nei modi e termini di cui ai precedenti articoli.

Art. 41

DISPOSIZIONE ECCEZIONALE

Qualora comprovati e gravissimi motivi, quali sopravvenienza di patologie invalidanti, condizioni economiche e situazioni socio-ambientali alquanto precarie, dovessero rendere necessaria l'erogazione del servizio, l'assistente sociale potrà proporre con dovizia di motivazioni e/o certificazioni l'inserimento tra gli assistiti di un nuovo utente, in deroga alle disposizioni precedenti; tale inserimento, del tutto eccezionale, dovrà avvenire con apposito atto del Dirigente Responsabile.

Per patologie temporanee l'assistenza è commisurata per il periodo di necessità.

Art. 42

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà affidato tramite convenzione ad Enti o Cooperative del Privato Sociale secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

CAPO VIII – RICOVERI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI ANZIANI E INABILI

Art. 43

DEFINIZIONE E PRINCIPI

L'intervento di ricovero presso strutture convenzionate è rivolto ad anziani ed inabili non autosufficienti, privi di supporto familiare, bisognosi di assistenza continua. L'intervento potrà essere temporaneo o definitivo, e comunque strumentale al recupero psico-fisico della persona anziana, e vi si dovrà ricorrere solo quando la famiglia è temporaneamente impossibilitata o inidonea ad assolvere al proprio ruolo.

L'intervento di ricovero e il ricorso all'istituzionalizzazione dovrà sempre essere considerato secondario a qualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel proprio ambiente familiare, secondo il principio della sussidiarietà.

Art. 44

DESTINATARI

Il servizio può essere richiesto dagli anziani residenti nel Comune da almeno un anno, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a tutti gli effetti valutati tali dall'U.V.M. dell'ASP competente territorialmente, soli e privi di adeguato supporto familiare (art. 433 del C.C.).

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale (retta) può essere avanzata all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune dall'interessato o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado, nonché, ove del caso, dalla competente autorità giudiziaria e, comunque, in armonia a quanto stabilito dal D.P.R.S. n. 158/96.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Autocertificazione attestante la residenza, la nascita e lo stato di famiglia;
2. Certificato medico attestante lo stato di malattia, e/o invalidità civile;
3. Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni del richiedente e di tutti gli obbligati per legge.

Per l'accesso al servizio, ai fini della compartecipazione al costo del servizio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del D.A. 15.04.2003, "Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica".

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi compresi gli assegni a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, nonché indennità di accompagnamento (Circ. 8 del 27.06.1996).

I limiti di reddito, la compartecipazione al costo dei servizi e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive impartite dalla Regione e/o Leggi di Settore.

L'Ufficio di Servizio Sociale non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiare, ovvero, dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

Tuttavia, per particolari casi, è facoltà del Comune, previa valutazione dell'Ufficio di Servizio Sociale ammettere ai servizi richiesti anche i soggetti che dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari adeguati a condizione che, prima del ricovero, siano intrapresi specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:

1. L'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
2. L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza (contratto di mandato ad alienare o promessa di pagamento).

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

CAPO IX - SOGGIORNI CLIMATICO-TERMALI ED INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

Art. 45

DEFINIZIONE E PRINCIPI

I soggiorni climatici, marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori meteorologici. Detti soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente.

E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti mediante certificazione rilasciata dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedente, ed eventuali terapie da seguire, nonché la presenza di particolari malattie per le quali è necessaria la somministrazione di pasti dietetici o eventuali accorgimenti per le escursioni.

La fascia di età è individuata nell'età di soggetto anziano, secondo la normativa vigente.

Il numero limite dei partecipanti al soggiorno viene stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale compatibilmente con le risorse disponibili.

Per meglio realizzare le finalità proposte, è opportuno che la durata di ciascun soggiorno non sia inferiore a tre, né superiore a dieci giorni.

L'Amministrazione Comunale può, altresì, organizzare gite culturali giornaliere che possono avere finalità di svago e di rapporti sociali.

Ogni soggiorno si effettuerà in periodo di bassa stagione di ogni anno e in struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche e, ove si articolasse in più piani, dovrà essere dotata di ascensori;
- impianti di condizionamento di aria calda e fredda;
- camere singole, doppie, triple e matrimoniali provvisti di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena.

Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete comprese le bevande e, la somministrazione dei pasti, avverrà in ottemperanza ai menù elaborati e presentati in offerta e, ove fosse necessario, saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario.

Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare. Inoltre, per meglio contribuire alla crescita culturale ed alla conoscenza del Paese, è opportuno prevedere diverse escursioni e, qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nelle località dell'escursione.

Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa.

L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse, così come previsto dal D.P.R.S. 29.06.88 e precisamente:

- **Accompagnatore:**

E' una delle figure centrali su cui si fa affidamento per la riuscita delle iniziative, la presenza di uno o più accompagnatore in rapporto al numero dei partecipanti (1/20).

- **Infermiere professionale:**

L'infermiere professionale dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da osservare a ciascun utente.

- **Medico:** a discrezione dell'Amministrazione.

All'occorrenza, questi dovrà effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

Art. 46

L'Amministrazione Comunale designa un Responsabile, che convocherà il gruppo prima della partenza. Egli assisterà il gruppo per tutta la durata del soggiorno, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo.

Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiognerà con loro, vigilerà sui rapporti fra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione Comunale su ogni variazione di programma.

E' discrezione dell'Amministrazione autorizzare la partecipazione dell'Assistente Sociale Comunale proprio per garantire, qualora ce ne fosse bisogno, un valido riferimento per gli anziani e rispondere alla generalità dei problemi che di volta in volta emergeranno, e valutare l'efficacia dell'iniziativa anche in termini di ricaduta sul territorio.

Art. 47

Gli interessati, residenti da almeno un anno nel territorio del Comune di Piazza Armerina, potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- Certificazione medica attestante le condizioni di salute ed eventuale dieta alimentare.

In base alle domande pervenute ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, dovrà essere predisposta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, una graduatoria secondo i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003 che darà precedenza agli utenti che non hanno partecipato a tali iniziative negli anni precedenti o che vi hanno partecipato meno volte.

I limiti di reddito, per l'accesso gratuito al soggiorno climatico sono determinati secondo la certificazione I.S.E.

La compartecipazione al costo del servizio e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive regionali.

Rimane ferma, comunque, l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso al servizio, essendo questo destinato a tutti i cittadini, e tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari del Comune garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche.

L'Amministrazione Comunale tuttavia, tenuto conto dei fondi comunali disponibili in bilancio, a prescindere dai criteri fissati per la compartecipazione al costo del servizio, potrà stabilire con Delibera di Giunta Municipale, di far pagare una quota pro-capite a ciascun anziano che intende partecipare al soggiorno.

CAPO X - AFFIDO ANZIANI

Art. 48

DEFINIZIONE E PRINCIPI

Lo scopo dell'affido anziani tende ad inserire lo stesso in una famiglia, anche se diversa da quella naturale, al fine di prevenire condizioni di non autosufficienza ed eventuali ricoveri. Tale famiglia deve essere disposta ad accogliere l'anziano nel proprio ambito in conformità ad un accordo condiviso.

Art. 49

L'affido anziani è rivolto ad anziani soli o che non possono essere assistiti dalla propria famiglia, per comprovate ed obiettive ragioni e che necessitano di cure ed assistenza.

La finalità prevalente è offrire una possibilità in alternativa all'inserimento in strutture residenziali per anziani. Si propone quale strumento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dell'anziano, favorendo la permanenza nell'ambiente d'origine, anche in caso di ridotta autonomia psico-fisica. Il servizio si basa sull'inserimento dell'anziano c/o famiglie e/o singoli disponibili ed idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti a loro affidati.

Art. 50

L'obiettivo è promuovere l'intervento a tutela favorendo il recupero dell'autonomia di persona anziana sola, potenziando le attitudini di ognuno e mantenendo i propri interessi. Con ciò si prevengono ricoveri impropri, si incentiva lo sviluppo di programmi di solidarietà, di valorizzazione nei confronti delle persone anziane e di sviluppo di scambi fra generazioni.

Art. 51

Si possono prevedere due forme di affido:

- Affidato di supporto: anziani che restano all'interno del proprio domicilio e ottengono supporto psicologico oltre che il disbrigo di piccole pratiche ed il riordino dell'alloggio.
- Affidato in convivenza: l'anziano, non più in grado di vivere da solo, viene accolto all'interno dell'abitazione dell'affidatario o viceversa.

Art. 52

Il servizio è destinato ad anziani soli senza supporto di rete familiare o incapace di farsene carico, in condizioni di disagio sociale che necessitino di cure ed assistenza.

Art. 53

Si accede al servizio con il consenso dell'utente o di chi ne esercita la tutela legale. Viene presentata istanza al comune di residenza su apposito modello. Il servizio sociale valuta l'istanza il reale bisogno, la rispondenza dell'intervento richiesto quale soluzione per la necessità dell'anziano, predisponendo relazione in cui si evidenziano:

- Descrizione della situazione problematica;
- Motivazione dell'intervento e obiettivi da raggiungere;
- Tipologia e frequenza delle prestazioni che devono essere assicurate, data inizio intervento;
- Scadenza e modalità delle verifiche periodiche.

Se le istanze prodotte dovessero essere in numero maggiore rispetto agli affidatari disponibili, si darà priorità ai casi più gravi.

Art. 54

Gli affidatari possono essere famiglie e/o singoli considerati idonei per i seguenti criteri:

- Non dovranno presentare situazioni di disagio grave o di emarginazione sociale;
- Essere consapevoli di dover accettare e farsi carico delle condizioni di persona anziana e del loro modello di vita;
- Nel caso di affido in convivenza essere in possesso di adeguata e regolare situazione abitativa;
- Non aver precedenti penali e con regolare permesso di soggiorno se cittadini stranieri.
- Non essere in presenza di difficoltà economica.

Art. 55

L'amministrazione comunale dovrà istituire una commissione valutativa, composta dal Dirigente del settore, da n.2 Assistenti Sociali ed un amministrativo. La commissione dovrà selezionare gli affidatari, curare l'abbinamento, fornire consulenza, predisporre ed aggiornare l'elenco degli affidatari, verificare la corretta attuazione del progetto con verifiche periodiche ed apportare eventuali modifiche.

Art. 56

L'anziano, dal canto suo, dovrà facilitare il rapporto con l'affidatario e promuovere la relazione di fiducia. Informerà l'assistente sociale di eventuali difficoltà o problemi con l'affidatario; può recedere dall'affido, previa comunicazione all'assistente sociale.

Art. 57

L'affidatario deve accettare il piano d'intervento individuale sottoscrivendolo; manterrà rapporto con l'assistente sociale informandolo di ogni difficoltà, prenderà provvedimenti urgenti in situazioni di pericolo per l'anziano (es. ricoveri in H) informandone l'assistente sociale; curerà e manterrà i rapporti con familiari, non avanzerà richieste di denaro né all'anziano né ad parenti. Inoltre predisporrà eventuali sostituzioni in caso di assenza, comunicandoli tempestivamente all'assistente sociale.

Può recedere dall'affido, garantendo però l'assistenza in attesa di reperimento di sostituto da parte dell'assistente sociale.

Art. 58

Il contributo economico viene erogato in considerazione delle necessità di cura dell'anziano e delle prestazioni socio-sanitarie (assistenziali) che l'affidatario si impegna a garantire.

Può essere quantificato in :

- € 200,00 mensili per l'affido di supporto;
- € 300,00 mensili per l'affido in convivenza.

CAPO XI

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI **IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

Art. 59

DEFINIZIONE E PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio assistenziali può istituire per i soggetti portatori di handicap minori ed adulti residenti nel Comune di Piazza Armerina servizi di:

- a) ASSISTENZA DOMICILIARE
- b) ASSISTENZA ECONOMICA
- c) ASSISTENZA ABITATIVA
- d) TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE
- e) CENTRI DIURNI
- f) COMUNITA' ALLOGGIO

Secondo la vigente normativa "(omissis) *destinatari dell'intervento sono i soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 L. n. 104/92)*". Tali interventi, volti al raggiungimento della massima autonomia e della partecipazione della persona diversamente abile alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale.

Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi di cui ai punti e) ed f) si rimanda alla vigente normativa di settore ed, in particolare, a quanto previsto dal D.P.Reg. SICILIA 04-06-1996, n. 158 Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Art. 60

ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti diversamente abili con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare deve favorire la permanenza del soggetto nel proprio nucleo familiare evitando situazioni che possano turbare l'equilibrio individuale e familiare determinandone l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione forzata, salvaguardando la sua autonomia, elevando la qualità della vita degli stessi ed evitando il fenomeno dell'isolamento e della emarginazione sociale. Inoltre il servizio si prefigge di ridurre forme di istituzionalizzazione od ospedalizzazione forzata.

Art. 61

Il servizio si concretizza nelle seguenti prestazioni:

- a) Aiuto fisico per il compimento degli atti ordinari della vita;
- b) Sostegno psicologico;
- c) Igiene e cura della persona;
- d) Disbrigo faccende domestiche;
- e) Espletamento di eventuali pratiche.

Art. 62

Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o affidato, tramite stipula di convenzione, con enti pubblici e privati, organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, cooperative o associazioni che operano nel settore dei servizi socio – assistenziali, in rispetto a quanto previsto dall'art.6.

L'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio provvedendo alla immediata sostituzione del personale assente, per qualsiasi motivo, con altri operatori di pari qualifica, nonché provvedere alla sostituzione di quegli operatori che risultassero inadeguati allo svolgimento delle proprie mansioni professionali.

Art. 63

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del decreto legislativo n.109 del 31 marzo 1998, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e s.m.i., con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall' art.38 della legge n.448/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due o più componenti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese.

Art. 64

Per essere ammessi al servizio di Assistenza Domiciliare l'utente dovrà presentare istanza presso l'Ufficio di Servizio Sociale con la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica attestante il reddito del nucleo familiare resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) certificazione medica della Commissione Provinciale Medica per l'accertamento dell'invalidità rilasciata ai sensi della legge 104/92 dalla quale risulti la diagnosi e lo stato di gravità dell' handicap;
- c) ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno.

Per la valutazione delle istanze verrà utilizzata apposita modulistica allegata al presente Regolamento che prevede la considerazione di parametri quantitativi e qualitativi a seguito valutazione del Servizio Sociale Professionale.

In caso di emergenze segnalate al Servizio Sociale, ed accertate dall'Assistente Sociale, l'intervento verrà erogato tempestivamente a condizione che il soggetto sia in possesso di adeguata documentazione e certificazione medica o in possesso della certificazione di cui alla Legge n. 104/92.

Il soggetto le cui condizioni di salute sono giudicate "gravissime" dalla commissione preposta al rilascio della certificazione di cui alla Legge n. 104/92, art. 3 comma 3, nelle valutazioni delle condizioni economiche (I.S.E.) esso costituisce nucleo familiare autonomo.

Art. 65

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE NELLE SCUOLE

L'art. 13, comma 3, della legge 104 del 1992, mentre attribuisce all'amministrazione scolastica il compito di garantire con docenti specializzati attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, ribadisce l'obbligo per gli enti locali, già previsto dal d.p.r. 616 del 1977, di "fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap".

Possono accedere al Servizio di assistenza igienico personale gli alunni residenti in condizioni di handicap, iscritti e frequentanti le scuole pubbliche (infanzia, Primaria, Secondaria di I° Grado) che per la natura e la gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.

Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, quindi, garantire il diritto allo studio, il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto a prescindere dal reddito familiare.

Art. 66

ASSISTENZA ABITATIVA

L'Amministrazione può, al fine del superamento delle difficoltà abitative, su proposta del Servizio Sociale Professionale in sinergia con altri Enti, predisporre appositi progetti in armonia alle proprie risorse finanziarie, che può concedere in uso abitazioni proprie del Comune o in affitto a carico del comune nel rispetto del budget economico.

Art. 67

PROPOSTA INNOVATIVA PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER "SOSTEGNO H"

Premessa

Il presente regolamento è lo strumento realizzato dal Comune di Piazza Armerina, per dare attuazione a quanto previsto dal complesso scenario dei servizi a favore delle persone disabili come previsto dalla legge 328/00. Finalità del progetto è quella di fornire un pacchetto di ore di assistenza, da parte di personale qualificato, che possa costituire una forma di sollievo per la famiglia e di assistenza, complementare ad altri servizi maggiormente specifici tipici del servizio sociale comunale (a titolo esemplificativo: sad, adh), per la persona disabile.

Il servizio sarà attuato solamente in presenza di adeguata copertura finanziaria in appositi capitoli di bilancio.

PARTE I

Modalità operative per l'erogazione del Servizio

1. Tempi e modalità di espletamento del servizio

Il presente Regolamento istituisce il servizio ADH che in sede di prima applicazione avrà durata biennale, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione; le domande presentate resteranno valide dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Il periodo di apertura del bando, utile per la presentazione delle domande, è fissato dal **23 novembre 2010 al 12 dicembre 2010** secondo gli orari di apertura del Settore Politiche Sociali.

Si accede all'iniziativa su domanda individuale della persona e/o famiglia interessata da presentarsi al servizio sociale professionale del Comune: il modulo di richiesta verrà protocollato e conservato presso il servizio sociale.

Il voucher verrà assegnato sulla base di una graduatoria unica, ordinata in base al punteggio ottenuto dal richiedente nella scheda di valutazione, fino ad esaurimento del fondo a disposizione. A parità di punteggio verrà considerato, ai fini della graduatoria, l'ISEE del nucleo familiare in ordine crescente dal valore ISEE più basso a quello più alto.

La scheda di valutazione delle domande presentate deve essere compilata on line dall'assistente sociale del comune entro la data di chiusura del bando. E' comunque possibile concedere una proroga per la compilazione on line delle domande entro e non oltre il 19 dicembre 2010. Analogamente, nel caso emerga la necessità da parte della famiglia di completare la documentazione presentata è possibile concedere una proroga fino al 19 dicembre 2010 per reperire quanto necessario. In ogni caso in questo periodo (dal 12 al 19 dicembre 2009) non verranno accolte nuove domande e le richieste pervenute e protocollate dopo tale termine non saranno accettate.

2. Definizione di voucher e pacchetto di ore

Il voucher "Sostegno H" è un titolo sociale a cui corrisponde un pacchetto di ore di assistenza erogato attraverso il personale qualificato delle cooperative accreditate dal Comune di Piazza Armerina per la presente iniziativa. Il voucher è valido per l'acquisto di ore di assistenza da parte di personale specializzato, da utilizzarsi presso il domicilio della persona disabile o, secondariamente, nel territorio di appartenenza. Le finalità dell'assistenza sono di sostegno alla persona disabile e di sollievo alla sua famiglia.

I beneficiari ottengono il diritto all'acquisto di un pacchetto annuo di 100 ore in ognuno dei due anni di validità del voucher (ovvero 100 ore per l'anno 2011 e 100 ore per l'anno 2012 per un totale di 200 ore): le ore annue a disposizione dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno. Le ore eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento saranno trasferite nel fondo complessivo a disposizione per il presente Regolamento e non potranno essere utilizzate dal beneficiario nell'anno seguente, anche ai fini di una più efficace gestione del fondo e dell'eventuale lista di attesa.

3. Requisiti degli aventi diritto

Possono presentare domanda i disabili, anche attraverso i propri familiari, in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra gli 0 e i 64 anni (ovvero che compiano i 64 anni nell'anno 2011),
- riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 74% o, se minorenni, riconoscimento dell'invalidità civile e certificazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92, documentati dai relativi verbali della commissione medica,
- reddito ISEE del nucleo familiare in cui il disabile è inserito non superiore a € 10.000. La certificazione Isee deve essere in corso di validità al momento di presentazione della domanda.
- stabile dimora presso la propria abitazione (la persona disabile non deve essere inserita in strutture residenziali).

Verrà concesso un solo voucher per nucleo familiare, mentre rispetto alla compatibilità del voucher "Sostegno e sollievo" con altri benefici erogati dal Comuni si precisa che:

- nel periodo in cui la persona disabile risulta beneficiaria del presente voucher "Sostegno H", la stessa non potrà presentare richiesta per l'eventuale ottenimento del buono sociale handicap.

Nell'eventualità di una modifica sostanziale della situazione che comporti la perdita dei requisiti (superamento dell'età, morte della persona, inserimento in struttura residenziale, cambio di residenza etc..) l'erogazione del voucher verrà sospesa ed esso verrà riassegnato alla prima persona in lista di attesa nella graduatoria unica comunale.

E' compito dell'assistente sociale del comune verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti previsti nel Regolamento e segnalare tempestivamente al Servizio Amministrativo del Settore Politiche Sociali, attraverso la scheda on line, eventuali cambiamenti che comportino la sospensione del voucher.

4. Criteri di valutazione della situazione

L'assistente sociale del comune, a seguito della richiesta della persona disabile o della sua famiglia, completerà la scheda di valutazione nella quale sono raccolte informazioni di carattere anagrafico, sociali, socio-sanitarie ed economiche. La somma del punteggio ottenuto nelle singole parti darà un punteggio finale in base al quale verrà stilata la graduatoria unica.

Le informazioni verranno raccolte dall'assistente sociale attraverso un colloquio e, preferibilmente, una visita domiciliare.

La scheda di valutazione, compilata dall'assistente sociale del comune di residenza, assegna alla situazione personale e familiare della persona disabile un punteggio secondo i seguenti criteri:

• Valutazione sociale	Max 40 punti
• Valutazione economica	Max 15 punti
<hr/>	
Totale	Max 55 punti

A. Valutazione sociale

La dimensione sociale comprende la valutazione della situazione familiare (carico di cura sostenuto dai familiari conviventi e dalla rete sociale allargata e composizione del nucleo familiare), l'utilizzo di risorse e servizi e la situazione socio sanitaria della persona disabile intesa come qualità della salute fisica e psichica secondo i seguenti punteggi:

• Situazione familiare	Max 25 punti
• Utilizzo di risorse e servizi	Max 10 punti
• Situazione socio sanitaria	Max 5 punti
<hr/>	
Totale	Max 40 punti

B. Valutazione economica

La valutazione economica si basa sul reddito ISEE familiare come indicato nella tabella sottostante:

1° fascia	Fino a € 3.000	15 punti
2° fascia	Fino a € 7.500	8 punti
3° fascia	Fino a € 10.000	3 punti

E' previsto un punteggio minore, indicato nella scheda di valutazione, nel caso il potenziale beneficiario percepisca ulteriori supporti economici quali, a titolo esemplificativo, l'assegno di accompagnamento, pensione di invalidità o assegno di frequenza etc... che non vengono considerati ai fini del calcolo ISEE.

5. Erogazione del voucher "Sostegno H"

L'erogazione del voucher "Sostegno H" si realizza grazie alla collaborazione di più attori ed in particolare: la persona disabile e/o la sua famiglia, le cooperative accreditate, il servizio sociale del comune. La tabella sintetizza i diversi passaggi nella procedura per l'avvio e il mantenimento del voucher "Sostegno H" indicando, tra i diversi soggetti coinvolti, il principale responsabile.

	Beneficiario/famiglia	Cooperativa	Servizio sociale	Tempistica
Pubblicazione della graduatoria			X	
Comunicazione ai beneficiari			X	
Scelta della cooperativa	X			Entro il 30 gennaio 2011.
Compilazione e invio scheda di attivazione			X	
Incontro di presentazione e definizione dell'intervento.		X		Entro 8 giorni dall'attivazione
Firma del contratto e avvio dell'intervento di assistenza.	X	X	X	Entro 8 giorni dall'attivazione
Monitoraggio e invio prospetto ore		X	X	Ogni tre mesi
Verifica generale			X	Annuale

- Fase 1: individuazione dei beneficiari, scelta e attivazione della cooperativa.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, l'assistente sociale del comune contatterà il disabile e/o la famiglia beneficiaria per la scelta della cooperativa tra quelle accreditate, la compilazione del modulo di attivazione (che comprende informazioni sul profilo professionale dell'operatore richiesto, il periodo e il monte ore settimanale di utilizzo del voucher, gli obiettivi dell'intervento) e un supporto tecnico nella definizione di un progetto di massima.

- Fase 2: Avvio dell'intervento.

La cooperativa scelta tra quelle accreditate, ricevuta la richiesta di attivazione, fisserà entro otto giorni dalla data di ricezione della richiesta un incontro tra il referente della cooperativa, l'assistente sociale del comune e il disabile e/o un suo familiare finalizzato alla conoscenza reciproca e alla definizione puntuale del progetto di utilizzo del voucher. Il progetto verrà sottoscritto in un "contratto" firmato dalla famiglia e dalla cooperativa e, per presa visione, dall'assistente sociale del comune. La cooperativa provvederà a dare comunicazione dell'avvio effettivo del progetto sia all'assistente sociale che al servizio amministrativo del Settore Politiche Sociali.

- Monitoraggio dell'intervento.

In generale è compito delle cooperative accreditate monitorare gli aspetti gestionali dell'intervento (contatti con la famiglia, gestione eventuali assenze e del monte ore etc...) e fornire l'eventuale supporto agli operatori impiegati. Le cooperative accreditate invieranno ogni tre mesi al servizio amministrativo del Settore Politiche Sociali comunale di residenza un prospetto delle ore effettivamente utilizzate dai beneficiari che a loro si sono rivolti.

E' compito dell'assistente sociale del comune di residenza supportare la persona disabile e/o la sua famiglia nella fruizione del voucher "Sostegno H" e nel rapporto con la cooperativa (scelta della cooperativa, gradimento dell'intervento) e fornire la consulenza tecnica alla definizione del progetto individuale. L'assistente sociale del comune di residenza manterrà inoltre contatti con la famiglia attraverso almeno un incontro di verifica annuale.

6. Cooperative abilitate all'erogazione delle prestazioni

Il voucher potrà essere utilizzato solo presso le cooperative accreditate dal Comune di Piazza Armerina per la presente specifica iniziativa "Sostegno H" che rispettino i requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento. L'individuazione della cooperativa per l'erogazione del servizio appartiene alla famiglia del beneficiario.

Le cooperative che vorranno partecipare dovranno iscriversi nel Registro "Albo Comunale" presso gli Uffici del Settore Affari Sociali.

CAPO XII AREA MINORI

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI

Art. 68

ASILO NIDO

Relativamente ai servizi socio educativi tipologia asilo nido si richiama integralmente il regolamento approvato con delibera del C.C. n. 99 del 15.11.2006 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 69

AFFIDAMENTO FAMILIARE

DEFINIZIONE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore, in un nucleo familiare diverso da quello originario o in una comunità familiare (comunità alloggio o casa famiglia), per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio e/o venga attuato l'intervento riabilitativo.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti reintegrato allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato agli specifici bisogni del minore.

L'inserimento dei bambini nelle realtà affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva culturale.

I minori possono essere affidati fino al 17° anno di età. Possono essere Italiani o Stranieri.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art 70

ATTUAZIONE

L'Amministrazione Comunale attua l'Affido Familiare, allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, sia come strumento preventivo in situazioni di difficoltà familiare non necessariamente patologiche, sia come intervento riparatore in situazioni critiche.

Laddove il minore necessita di interventi riabilitativi specifici verrà indirizzato verso quelle comunità familiari specializzate in possesso di requisiti di qualità riconosciuti (minori vittime di maltrattamenti e/o abusi, di patologie delle cure, affetti da R.M., con patologia psicofisica, altro).
Laddove il minore necessita di interventi riabilitativi specifici verrà indirizzato verso quelle comunità familiari specializzate in possesso di requisiti di qualità riconosciuti (minori vittime di maltrattamenti e/o abusi, di patologie delle cure, affetti da R.M., con patologia psicofisica, altro).
L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta:

- del servizio sociale territoriale, con il consenso dei genitori e/o del tutore, e viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affido consensuale);
- del Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso degli esercenti la potestà, e viene attuato dall'Amministrazione Comunale con Determina Dirigenziale, previa indicazione progettuale del servizio sociale territorialmente competente che tenga conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (affido giudiziale).

A livello centrale, l'Ufficio Affidamento Familiare collabora alla realizzazione del servizio con compiti di consulenza e supporto di cui al successivo art.6, e con l'avvio delle procedure amministrative.

L'Amministrazione Comunale, nella scelta delle famiglie affidatarie e delle comunità, individuerà innanzitutto quelle presenti sul territorio comunale e distrettuale al fine di favorire la reciproca collaborazione tra famiglia d'origine e famiglia affidataria (o struttura), come previsto dalla L.149/2001 al Titolo II Affidamento del minore Art. 2 comma 2.

L'allontanamento di un minore fuori dal territorio del distretto dovrà essere motivato ed autorizzato con determina dirigenziale.

L'affidamento familiare va visto come un processo dinamico in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché sulla base della verifica e della valutazione dei risultati in divenire. Il diritto del minore alla crescita in un ambiente armonico e favorevole deve essere assicurato senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua e religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (comma 5 art. 1 L. n. 149/2001).

L'affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario affinché vengano risolti i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine. L'affido non può protrarsi oltre il termine di anni 2, prorogabile dal Tribunale dei Minorenni.

Gli affidatari possono essere: coppie con o senza figli, sposate o conviventi; persone singole con o senza figli e Comunità di tipo familiare.

Art 71

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di Affidamento Familiare:

AFFIDAMENTO RESIDENZIALI ETEROFAMILIARE:

Consiste nell'accoglienza temporanea di un minore presso una famiglia, o presso una persona singola, con la quale non abbia vincoli di parentela, che se ne prenda cura affettivamente e psico-socialmente. Ogni famiglia affidataria può avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti, senza superare il numero max di 6 minori, compresi gli eventuali figli degli affidatari. Alla famiglia affidataria deve essere riconosciuto un contributo fisso mensile indipendentemente dal reddito rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.). Tale forma di affidamento è pensata per un periodo di tempo definito e prevede rientri o incontri periodici con i genitori naturali e/o con i parenti. In ogni caso tale periodo non può superare i 24 mesi; questo affidamento può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, in ogni caso attraverso la riformulazione del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica del percorso già effettuato.

Le caratteristiche del provvedimento che il Servizio Sociale deve disporre sono le stesse sia per l'affidamento consensuale che per quello giudiziario; deve cioè essere previsto un progetto individualizzato contenente:

1) l'analisi della situazione familiare e personale del minore; 2) modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata dell'affidamento; 3) interventi a favore della famiglia d'origine, degli affidatari e del minore; 4) tipo e frequenza dei rapporti tra le due famiglie; 4) momenti di verifica periodici.

AFFIDAMENTO RESIDENZIALE INTRAFAMILIARE

Consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV grado. Tale forma di Affidamento, anche se di fatto non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto c'è un obbligo di assistenza previsto dall'art. 433 del C.C., va segnalato al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque qualora si protragga oltre i 6 mesi. Se non si ottiene il consenso dei genitori esercenti la potestà al progetto di affidamento intra familiare è possibile il ricorso al Tribunale per i Minorenni a cura del Pubblico Ministero Minorile ex art. 333 C.C.. L'affidamento familiare ai parenti entro il IV grado sarà: senza contributo economico se i familiari che sono tenuti agli alimenti in base all'art 433 del C.C. abbiano la possibilità di provvedervi; con contributo economico per situazioni nelle quali i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio proprio del Comune. Pertanto, nella formulazione del progetto di affidamento intra familiare verrà valutata la condizione economica dei parenti disponibili all'affido e, tuttavia, il contributo economico, se previsto, sarà sempre aggiuntivo rispetto ai redditi degli interessati.

AFFIDAMENTO PART – TIME

Per Affidamento Part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana.

L'Affidamento Part-Time può essere : a) diurno b) notturno c) per alcuni giorni della settimana d) per le vacanze.

I minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, anche per alcuni giorni della settimana o per il periodo delle vacanze, a famiglie diverse da quella naturale, purché inserite nell'anagrafe degli affidatari istituita dall'Ufficio Affidi competente, propria autorizzazione dell'Autorità che ha disposto il collocamento nella struttura, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà.

Tale opportunità deve essere utilizzata con gli adolescenti ed i soggetti con disabilità, all'interno di un percorso personalizzato ed in coerenza con il progetto socio educativo.

L'affidamento part-time richiede: 1) la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali; 2) la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore ed alla sua famiglia.

Ogni famiglia affidatari, anche mono parentale, non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

AFFIDAMENTO DEGLI ULTRADICIOTTENNI

L'affidamento familiare di ultradiciottenni si riferisce esclusivamente al proseguimento di affidamenti iniziati in età minorile e la cui durata il compimento del 25° anno di età, qualora sia necessario terminare un progetto in atto oppure l'affidato non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente. In tal caso il Servizio Sociale competente, sentito il soggetto e ove possibile la famiglia d'origine, aggiorna il progetto educativo personalizzato rinnovando anche la corresponsione, agli affidatari, del contributo economico precedentemente corrisposto.

AFFIDAMENTO DI MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tale affidamento si configura come un servizio di “pronto intervento” dettato dall’esigenza di effettuare un immediato allontanamento di un minore dalla sua famiglia a causa dell’improvviso deteriorarsi della situazione. La scelta di questo intervento deve essere praticata dal Servizio Sociale competente, preferendo – quale luogo di accoglienza per l’iniziale allontanamento e la valutazione del caso – le comunità residenziali presenti nel territorio comunale o del distretto. In casi eccezionali è possibile prevedere l’inserimento in emergenza del minore insieme alla madre presso la struttura residenziale. La durata di questa forma di affidamento comunque non deve superare i 6 mesi.

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI STRANIERI

L’affidamento familiare dei minori stranieri può essere realizzato nelle vari e tipologie previste. I minori stranieri che si trovano sul territorio nazionale e sono privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori, devono essere segnalati al Comitato per Minori Stranieri costituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali , in applicazione del D.P.C.M. n. 535/99 (comma 1 art. 5) e al Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. 184/1983, modificata con la L. 149/2001, per le determinazioni di competenza. E’ compito del tutore valutare e quindi proporre al Giudice Tutelare ed al Comitato per i Minori Stranieri , nell’interesse del minore, l’opportunità di permanenza sul territorio nazionale oppure il rimpatrio. Il periodo di permanenza del minore sul territorio nazionale deve corrispondere al suo superiore interesse e , per raggiungere tale obiettivo, occorre il suo impegno a realizzare un percorso di inserimento oltre alla predisposizione di un progetto di affidamento ben articolato. Quando il minore non accompagnato viene accolto da parenti entro il quarto grado questi devono impegnarsi a provvedere al suo mantenimento e ad osservare le prescrizioni del tutore.

Art 72

REDAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO

L’Affidamento familiare si attua sulla base di uno specifico progetto d’intervento redatto dal Servizio Sociale territoriale che segue la famiglia del minore in collaborazione, ciascuno per la propria competenza, con l’Ufficio Affido, e che deve contenere i seguenti elementi:

- dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
- dati di conoscenza sulla famiglia naturale:(natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
- tipo di affido richiesto;
- dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, o comunità familiare, ritenuta idonea al caso specifico, e motivazione della scelta;
- finalità perseguita con l’intervento di affido relativamente al minore ed alla sua famiglia;
- interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
- modalità di rapporti previsti tra le due famiglie;
- durata dell’intervento;
- divisione di compiti tra gli operatori;
- scadenze periodiche di verifica.

Art 73

COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

- In materia di affidamento familiare è compito del Servizio Sociale territoriale:
- progettare, in ottemperanza al dettato della Legge 149/01 interventi di affido familiare per i minori che necessitano di allontanamento dal proprio nucleo di origine, e per quelli che possono trarre vantaggio dalla relazione con una famiglia di supporto; tale progettazione va svolta secondo le modalità previste nell’art. 5 del presente Regolamento;

- programmare adeguati interventi di aiuto e sostegno per le famiglie in difficoltà, al fine di rimuovere le cause che hanno determinato l'affido del minore, anche con il concorso delle figure professionali specialistiche dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- Promuovere, in collaborazione con l'Ufficio Affido, iniziative circoscrizionali di sensibilizzazione all'affidamento familiare, utilizzando le reti informali e le agenzie con le quali l'Ufficio di Servizio Sociale territorialmente competente è in continuo rapporto sul territorio.
- Nell'ambito del singolo intervento di affido, al Servizio Sociale territoriale, titolare del caso, compete:
 - la diagnosi psico-sociale della situazione familiare, anche reperendo elementi di conoscenza da parte di altri servizi;
 - la formulazione di un progetto mirato secondo quanto indicato nell'art.5;
 - la richiesta all'Ufficio Affido di famiglia affidataria o comunità familiare idonea al caso specifico, anche prevedendo quelle caratteristiche opportune perché l'affido possa perseguire gli scopi previsti;
 - la preparazione del minore e della sua famiglia;
 - gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di adeguata funzione genitoriale;
 - gli interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affido;
 - l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;
 - la preparazione del rientro del minore in famiglia;
 - Inserimento del minore in asilo nido e scuola materna, pagamento della relativa retta.

Art 74

L'UFFICIO AFFIDI COMUNALE: PERSONALE, STRUMENTI E COMPITI

Sono profili professionali fondamentali del Centro affidi: l'assistente sociale e lo psicologo. Qualora l'ente locale non disponga delle risorse finanziarie per il profilo professionale dello psicologo, dovrà essere fatto riferimento a quanto dettato dal protocollo d'intesa in materia di adozione e affido familiare allegato alla direttiva interassessoriale del 30 luglio 2002 enti locali/sanità della Regione Sicilia "Integrazione direttiva interassessoriale nn. 1274-905 del 16 giugno 2000 degli Assessorati regionali degli enti locali/sanità nn. 2763/709. Qualora l'ente locale non disponga della figura dell'assistente sociale in numero adeguato, in applicazione delle disposizioni contenute al capo V art. 22, della legge n. 328/2000, tramite la stipula di protocolli d'intesa o accordi di programma fra enti locali e aziende sanitarie locali, i compiti propri dell'assistente sociale a livello centrale (o territoriale) potranno essere svolti dagli assistenti sociali dei consultori familiari. In ogni caso il personale assegnato ai compiti del Centro affidi deve assicurare continuità al servizio ed essere adeguato al volume di lavoro del territorio di competenza. Per avviare, sviluppare e concludere il percorso di affidamento familiare di un minore si utilizzano gli strumenti propri dei profili professionali che operano nel territorio e nel Centro affidi, con i quali strumenti si perseguono finalità di informazione, di conoscenza, di cambiamento, di attivazioni di risorse.

Sono considerati strumenti idonei:

- a) colloqui individuali e di coppia;
- b) valutazioni psicodiagnostiche e psico sociale;
- c) riunioni con la famiglia estesa;
- d) visite domiciliari;
- e) riunioni di équipe per l'abbinamento, per l'impostazione del progetto e la definizione del contratto, per le verifiche periodiche, per la valutazione finale;
- f) gruppi di formazione e/o sostegno degli affidatari;

- g) documentazione dell'attività professionale svolta dai singoli operatori; documentazione sull'attività svolta in équipe;
- h) relazioni ad uso interno ed esterno;
- i) predisposizione degli atti connessi all'attivazione ed alla conclusione del provvedimento di affidamento.

E' auspicabile che ogni Centro affidi si impegni ad elevare progressivamente il livello qualitativo delle prestazioni professionali in materia di affidamento familiare.

In materia di affidamento familiare è compito dell'Ufficio Affidato comunale:

- promuovere la conoscenza dell'istituto dell'affido familiare, la tipologia degli interventi che con esso vengono realizzati e le modalità di funzionamento dei Servizi coinvolti;
- attuare iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili al servizio;
- incentivare l'utilizzo dell'affido, anche attraverso il monitoraggio dei minori istituzionalizzati e di quelli in famiglie a rischio, con conseguente elaborazione di progetti di settore e di collegamenti interistituzionali volti alla deistituzionalizzazione ed alla prevenzione dei ricoveri di minori;
- accogliere le persone o comunità familiari disponibili all'affido predisponendo percorsi di informazione e formazione su tale intervento;
- predisporre la valutazione dei potenziali affidatari e sostenerli durante e dopo l'affido, con interventi personali, familiari e di gruppo;
- predisporre, gestire ed aggiornare una banca dati dei nuclei affidatari e degli affidi in corso;
- predisporre, per gli operatori dell'Amministrazione, spazi per la formazione, la riflessione e la rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro;
- collaborare con ogni realtà di volontariato impegnato nel settore dell'accoglienza;
- mantenere collegamenti con gli altri operatori dell'affido presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di integrare la professionalità del servizio con le altre realtà esistenti e favorire il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali.

Nell'ambito del singolo intervento di affidamento familiare all'Ufficio Affidato comunale competente:

- esaminare le segnalazioni dei minori per i quali è formulato un progetto di affido per scegliere la famiglia o comunità familiare più adeguata al caso specifico;
- contribuire a formulare i singoli progetti di affido in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali secondo quanto disposto all'art.5;
- elaborare, congiuntamente all'operatore territoriale incaricato del caso, l'ipotesi di abbinamento minore/nucleo affidatario;
- sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima, durante e dopo l'affido, condividendo con tutti gli operatori coinvolti i momenti di verifica;
- curare la formalizzazione amministrativa degli interventi di affido.

Art 75 GLI AFFIDATARI

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla legge nazionale n°149/01 e dalla legge regionale n°22/86 art.6:

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;
- comunità familiari.

Gli affidatari possono essere organizzati in Associazioni che garantiscano, attraverso l'accoglienza familiare da parte di uno degli aderenti, una presa in carico globale del minore, con interventi diversificati sulla base dello specifico progetto redatto dagli operatori sociali.

Nell'individuazione degli affidatari si terrà conto delle seguenti aree di indagine psicosociale:

- desideri e motivazioni di ciascun membro della coppia o del singolo che sono all'origine dell'aspirazione all'affidamento; aspettative risposte nell'affidamento; preferenze circa il bambino che gli affidatari desidererebbero accogliere e circa la sua famiglia d'origine;
- consapevolezza degli impegni da assumere nei riguardi del minore, della sua famiglia, della scuola e dei servizi sociali; atteggiamento verso i vincoli che l'accordo con i servizi sociali e le prescrizioni della magistratura minorile impongono;
- storia della famiglia e dinamica delle relazioni familiari attuali: di coppia, con i vari figli, con i diversi membri della famiglia estesa, con il mondo esterno;
- atteggiamento dei figli e della famiglia estesa alla prospettiva dell'ingresso di un "altro" nell'ambito familiare;
- capacità degli affidatari di far fronte a delle situazioni nuove, in riferimento alle necessità di modificare le relazioni di coppia e familiari e di riorganizzare la vita domestica per dare accoglienza ad un nuovo soggetto;
- disponibilità a stabilire una relazione affettiva con il minore accogliendone la storia e l'identità (background culturale, vissuto relazionale, affettivo ed emotivo);
- capacità di affrontare le problematiche di ordine fisico, relazionale e sociale del minore;
- età e stato di salute del minore che devono risultare compatibili con l'accoglienza del minore;
- tipologia dell'abitazione e disponibilità dello spazio fisico per il minore;
- tipo e durata dell'accoglienza (part-time, tempo pieno, periodi, durata).

Non verranno ammesse tra le famiglie affidatarie quelle che hanno avviato le procedure relative all'adozione nazionale ed internazionale o hanno già ottenuto l'idoneità, come suggerito dalla letteratura scientifica in materia di affidamento familiare.

Art. 76

LE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

Per comunità familiare nell'intervento di affido si intendono le tipologie di strutture riconosciute dalla Regione Siciliana come comunità alloggio e case famiglia. La comunità familiare deve essere gestita da un soggetto del privato sociale che assicuri un basso turn-over del personale ed il rispetto della normativa in materia di contratti collettivi. Essa deve garantire uno stile di vita del tutto assimilabile a quello delle altre famiglie sia per integrazione sociale che per qualità delle relazioni interpersonali, unitamente ad elevata professionalità delle capacità genitoriali, sia in termini affettivi che educativi.

Le comunità familiari devono essere regolarmente iscritte all'albo regionale e/o comunale secondo la normativa vigente previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che ha l'obbligo della vigilanza e dell'individuazione della struttura idonea all'inserimento.

Laddove la relazione psicosociale di inserimento del minore segnali la presenza di elementi specifici (maltrattamenti, abusi, patologie delle cure, ritardo mentale, altro) il minore verrà indirizzato verso quelle comunità specializzate in possesso di requisiti di qualità riconosciuti che garantiscano elevati standard di personale, gestionali e strutturali.

Art 77

IMPEGNI DEGLI AFFIDATARI

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto;
- mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

-assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;

-assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;

-collaborare con gli operatori sociali territoriali e con quelli dell'Ufficio Affido in ogni fase del progetto;

-evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore affidato.

Stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria.

Nel caso di affidamento a comunità familiare verrà predisposto uno specifico progetto di interventi in accordo con i servizi coinvolti nel processo di tutela del minore ed in relazione alle risorse professionali di cui la comunità dispone.

Art 78

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche (certificazione ISEE), alle spese relative al minore sostenute dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Art 79

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il settore Politiche Sociali competente in sinergia con l'Ufficio Affido Comunale provvede a:

1. formalizzare l'intervento di affido con Determinazione Dirigenziale, che in caso di affidamento consensuale sarà corredato da Dichiarazione di assenso da parte degli esercenti la potestà e da Atto di Impegno da parte degli affidatari;
2. erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile variabile in relazione alla tipologia di affido e alla ed alla natura del nucleo affidatario (famiglia o comunità familiare);
3. nel caso di inserimento in comunità di tipo familiare individuare le strutture idonee all'inserimento presenti sul territorio del distretto, stipulare le convenzioni e corrispondere le rette come da D.P.Reg. SICILIA 04-06-1996, n. 158 Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 ed effettuare su di esse la vigilanza.

Art 80

SPECIFICITA' DELL'AFFIDATO

In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

CAPO XIII
INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO
E DELLA CRIMINALITA' MINORILE

Art.81

DEFINIZIONE E PRINCIPI

Al fine di prevenire il disadattamento, la devianza e la criminalità minorile, il Comune metterà in atto tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione degli opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale dei soggetti interessati utilizzando tutti i servizi previsti nel presente regolamento nonché tutte le altre strutture esistenti nel territorio e curando prioritariamente l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia del minore, specie se in difficoltà, che dovrà essere coinvolta al fine di ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo-formativa e le relative implicazioni socializzanti.

Art. 82

ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI

Le domande, presentate dall'utenza per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune e successivamente trasmesse all'Ufficio Servizio sociale.

L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte, avvalendosi di propri accertamenti, della collaborazione del Comando di Polizia Municipale, nonché ove necessario di altre strutture e servizi operanti nel territorio.

Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e le informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parere sottoscritto dall'Assistente Sociale.

Art. 83

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti i provvedimenti previsti dall'articolo precedente devono essere comunicati agli interessati a cura del competente servizio del settore socio-assistenziale, entro il termine di giorni trenta dalla data della loro esecutività.

Avverso al provvedimento di cui al precedente comma, in caso di accoglimento parziale o di rigetto dell'istanza, l'interessato può proporre ricorso in opposizione alla Amministrazione comunale entro giorni trenta dal ricevimento della relativa comunicazione.

Sui ricorsi di cui sopra, dopo che l'Ufficio avrà formulato le proprie contro deduzioni, decide il competente organo collegiale del Comune.

Art. 84

NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione prevista dalla legge.

Sono fatti salvi i procedimenti iniziati in data antecedente che continueranno ad essere espletati secondo i relativi regolamenti che cesseranno la loro efficacia alla conclusione dei suddetti procedimenti.